

REVISIONE E CONTROLLO

di CINZIA DE STEFANIS

Sindaci e revisori: dalla responsabilità solidale a quella limitata

Verso la modifica dell'art. 2407 c.c., che mira a sostituire la responsabilità gravante sui membri dei collegi sindacali delle società per azioni, attualmente di tipo solidale con gli amministratori, con un sistema di responsabilità limitata basato sul compenso annuo percepito.

Il 29.05.2024 l'aula della Camera ha approvato il "progetto di legge n. 1276" contenente la modifica dell'art. 2407 c.c., in materia di responsabilità dei componenti del collegio sindacale. Il testo ora passa all'esame del Senato. Andiamo con ordine e descriviamo le novità.

Dal punto di vista formale, le modifiche all'art. 2407 c.c. si limitano in realtà alla sostituzione del c. 2 e all'aggiunta di un comma finale; dal punto di vista sostanziale, tuttavia, la modifica incide radicalmente sul regime di responsabilità dei sindaci delle società per azioni.

Commi non modificati - I commi non modificati dalla proposta in esame, ovvero i cc. 1 e 3, stabiliscono, rispettivamente che: i sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico, sono responsabili della veridicità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio; all'azione di responsabilità contro i sindaci si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli artt. 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis e 2395 c.c., cioè quelle che disciplinano le azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori societari. **Riscrittura c. 2** - In particolare, il c. 2, dell'art. 2407 c.c., viene riscritto al fine di introdurre un sistema di limitazione di responsabilità dei sindaci a fronte dell'attuale sistema basato sulla responsabilità solidale dei sindaci per i fatti o le omissioni degli amministratori. In particolare, secondo la normativa vigente, i sindaci rispondono solidalmente se il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato conformemente a quanto richiesto dalla carica rivestita.

Il nuovo c. 2, nel ribadire che i sindaci che abbiano agito (o omissi di agire) in violazione dei propri doveri sono responsabili nei confronti della società, dei soci, dei creditori e dei terzi, ne circoscrive tuttavia l'entità ad un multiplo del compenso annuo percepito dal sindaco medesimo, secondo il seguente schema che prevede 3 scaglioni: fino a 10.000 euro, 15 volte il compenso; da 10.000 a 50.000 euro, 12 volte il compenso; oltre 50.000 euro, 10 volte il compenso.

Prescrizione - L'ultimo comma, dell'art. 2407 c.c., aggiunto dalla proposta in esame, inserisce un termine di prescrizione di 5 anni per esercitare l'azione di responsabilità verso i sindaci, decorrente dal momento del deposito della relazione dei sindaci, allegata al bilancio relativo all'esercizio in cui si è verificato il danno, ai sensi dell'art. 2429 c.c.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite - Dal punto di vista del riparto delle competenze legislative, le disposizioni recate dal provvedimento in esame riguardano l'ordinamento civile, materia di competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell'art. 117, c. 2, lett. l) della Costituzione.

Disciplina generale responsabilità civile dei sindaci - Il tema della responsabilità civile dei sindaci, solidale senza limiti con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi costituisce da sempre uno dei punti più critici della governance delle società di capitali. Ai sensi dell'attuale art. 2407, c. 2 c.c., i **sindaci rispondono in solido con gli amministratori**, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi derivanti dalla carica. Senza quindi operare alcuna distinzione tra le due funzioni, amministratori e sindaci, quindi gestori e controllori, vengono posti, in tema di responsabilità, **sullo stesso piano**, con l'applicazione, per i secondi, spesso di elementi propri più della normativa penale, fondati sul concetto di "dolo eventuale" in relazione alla commissione di un "reato omissivo proprio", secondo la fattispecie dell'art. 40, secondo capoverso, c.p., ai sensi del quale "Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo". A ciò si aggiunga che altrettanto spesso gli emolumenti degli amministratori sono di gran lunga superiori a quelli deliberati a favore dei sindaci, per quanto la recente L. 21.04.2023, n. 49, in materia di equo compenso abbia, a determinate condizioni, cercato di porre un qualche rimedio a tale situazione. Pur nella consapevolezza del ruolo di garanzia che, anche secondo la più recente versione del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza il legislatore e il sistema economico attribuiscono oggi all'organo di controllo, è giunto il momento di **prevedere che i componenti debbano essere sanzionati solo per ciò che abbiano effettivamente compiuto o omissi**, sulla base di elementi e fatti conosciuti in quello specifico momento e non secondo troppo facili ricostruzioni ex post.